



Save the Children

SAFEGUARDING POLICY

POCKET GUIDE

LE DIVERSE FORME DI VIOLAZIONI VERSO ADULTI



Allegato alla **Safeguarding Policy** e alla Procedura della Struttura Protezione **Servizio Protection First** - Linee guida interne

Redatto da:	Approvato da:	Data di primo rilascio	Ultimo aggiornamento
Unità legale, con la collaborazione di Francesca Curcio e Francesco Zaccaria	Francesca Napoli, Safeguarding Focal Point	Febbraio 2024	Dicembre 2025

1..Finalità della Pocket Guide

Lo sfruttamento sessuale, l'abuso e le molestie sono diffusi e possono avere gravi conseguenze mentali, fisiche, sociali e di altro tipo per la persona offesa che l'Organizzazione e i suoi partner mirano a tutelare e supportare. Il comportamento non in linea con la Safeguarding Policy del personale e dei partners dell'Organizzazione rappresentano, quindi, un fallimento nei sistemi di protezione oltre che un danno per la reputazione della stessa organizzazione. Questa pocket guide è incentrata sulla definizione di tali condotte lesive, l'obiettivo che ci si pone è quello di rendere più facilmente comprensibili le condotte che, in alcune circostanze, possono addirittura integrare una fattispecie di reato.

3. Tipologia delle Violazione trattate dalla Pocket Guide

- a. **Violenza sessuale;**
- b. **Sfruttamento sessuale;**
- c. **Molestie sessuali;**
- d. **Violenza fisica;**
- e. **Violenza psicologica/Molestie;**
- f. **Comportamento caratterizzato da intimidazione, sopraffazione o discriminazione**
- g. **Diffamazione.**

Si ricorda naturalmente che nella realtà la tipologia delle violazioni sopra descritte si presenta spesso in forma "mista" e non isolata. L'abuso sessuale quasi sempre produce effetti negativi sullo stato psicologico della persona offesa oltre che su quello fisico e, viceversa, il maltrattamento psicologico può essere accompagnato da condotte abusanti sul piano fisico). Di seguito una breve definizione delle singole violazioni.

a. Violenza Sessuale

Abuso fisico di natura sessuale, che può avvenire con la forza, la coercizione, la violenza o in situazioni di disuguaglianza, relazioni gerarchiche o violazione della fiducia. La violenza sessuale ricorre nei casi di atti sessuali non consensuali, di matrimonio forzato, schiavitù sessuale. Tale atto può anche verificarsi in situazioni in cui non è stato dato il consenso in maniera chiara, in situazioni di disuguaglianza, pressione psicologica o coercizione. Il consenso al consumo di alcolici o all'uso di droghe non deve in alcun caso essere considerato consenso all'attività sessuale e non diminuisce in alcun modo la responsabilità del colpevole.

b. Sfruttamento sessuale

Qualunque approfittamento, effettivo o tentato, derivante dallo sfruttamento sessuale di una persona che si trova in una posizione di vulnerabilità, o verso cui sussista un differenziale di potere, che porti a titolo esemplificativo, a forme di profitto finanziario, sociale o di altra natura.

c. Molestie sessuali

Qualsiasi proposta sessuale indesiderata, richieste di favori sessuali o altra condotta verbale o fisica di natura sessuale che rechino a taluno disturbo. Le molestie sessuali includono, ad esempio, messaggi di testo/e-mail indesiderati a sfondo sessuale, commenti su anatomia/parti del corpo, ripetute richieste di un appuntamento, violazione intenzionale dello spazio corporeo, contatto fisico indesiderato, ecc. Possono verificarsi molestie sessuali tra persone di sesso opposto o dello stesso sesso. Sia i maschi che le femmine possono essere sia le vittime che i trasgressori.

d. Violenza fisica

La violenza fisica è definita come un'interazione basata sulla forza fisica e sulle aggressioni intenzionali, il cui scopo è quello di violare l'integrità fisica della vittima. La violenza fisica è diretta contro il benessere fisico di un altro essere umano. Atti riconducibili alla violenza fisica sono, a titolo esemplificativo: botte, pugni, soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti. Questa interazione tra l'aggressore e la persona colpita è generalmente accompagnata da una forma di sottomissione psicologica e umiliazione, oltre che da minacce.

e. Violenza psicologica/molestie (di genere, culturale, razziale e di orientamento sessuale)

La violenza psicologica è un insieme di atti, parole o sevizie morali, minacce e intimidazioni utilizzati come strumento di costrizione e di oppressione per obbligare gli altri ad agire contro la propria volontà.

La violenza psicologica è una forma subdola di abuso caratterizzato da un meccanismo di sopraffazione che nel tempo mina il valore personale, il senso di identità, la dignità e l'autostima della persona che ne è vittima.

Difficile da dimostrare in molti casi, la violenza psicologica è un vero e proprio abuso che può avere conseguenze molto gravi sulla persona che la subisce. Offese, ricatti, minacce, denigrazione e coercizione sono solo alcune delle azioni che possono intaccare seriamente il benessere psicologico della vittima. Si tratta di una violenza "silenziosa" che non lascia segni alla vista come quella fisica. Eppure, spesso, può rivelarsi il preludio di abusi di tipo fisico. La violenza psicologica può svolgersi nell'ambiente familiare, così come anche in ambito sociale o lavorativo.

La vittima viene sottoposta a una violenza continua a livello psicologico, creando una relazione di sottomissione fra aggressore e aggredito, una sorta di controllo mentale.

A differenza della violenza fisica che è maggiormente riconoscibile attraverso i segni lasciati sul corpo, la violenza psicologica può rappresentare un grosso ostacolo per il riconoscimento e la validazione della sofferenza esperita dalla vittima, proprio in quanto forma di violenza agita soprattutto attraverso parole e non detti.

La violenza psicologica, per la sua intrinseca natura invisibile e poliedrica, è difficilmente definibile in un unico pattern di comportamento. Infatti l'abuso emotivo può variare per tipologia, intensità e frequenza. Sicuramente affinché si configuri il fenomeno, devono verificarsi più episodi ricorsivi nel tempo che, a lungo andare, causano grande disagio e angoscia nella vittima, la quale si ritrova sempre più incastrata in un circolo vizioso di abusi emotivi. Allo stesso modo, non esiste un profilo determinato di vittima né di aggressore, ma la violenza si scatena a seconda delle condizioni sociali e ambientali del momento.

Questa violenza può sfociare in un trauma psicologico che può includere ansia, depressione cronica, disturbo da stress post traumatico. Prolungata nel tempo, questo tipo di violenza può causare danni molto gravi alla vittima, che possono portare a disturbi mentali o addirittura a tentativi di suicidio.

Nonostante non esista una legislazione unitaria sulla violenza psicologica, il codice penale prevede pene per questo tipo di abusi come vedremo nel capitolo seguente.

f. Comportamento caratterizzato da intimidazione, sopraffazione o discriminazione (vedi Violenza Psicologica)

g . Diffamazione

Consiste nell'offendere la reputazione di una persona assente. La diffamazione è più grave quando si attribuisce alla persona offesa un fatto determinato, quando è commesso a mezzo stampa oppure con altro mezzo di pubblicità (ad esempio tramite internet o i social).

4. Condotte previste e punite dall'ordinamento giuridico penale. Per una migliore comprensione delle condotte vietate e lesive, si rinvia all'appendice in calce contenente alcune nozioni base di diritto penale e di diritto processuale penale.

4.1 Sequestro di persona (art. 605 c.p.)

Si ha il reato di sequestro di persona quando si priva o si limita volontariamente qualcuno della propria libertà personale fisica, attraverso una condotta illegittima, volta a privare il soggetto delle sue possibilità di locomozione e movimento.

La condotta si può realizzare attraverso costringimento fisico o morale, atti violenti, o fraudolenti, sia di natura commissiva, come ad es. il legare una persona, sia omissiva, quali ad es. non liberare la persona prolungandone la privazione della libertà personale, ecc.

Non è necessario che la vittima sia nell'impossibilità di liberarsi, basta anche una attività intimidatoria o l'apprestamento di misure dirette ad impedire o scoraggiare l'allontanamento dai luoghi ove si intende trattenere la vittima.

Si configura anche nell'ipotesi di una condotta di chi chiude a chiave (o dispone di chiudere a chiave) i propri dipendenti all'interno del locale aziendale ove si svolge l'attività lavorativa, segregandoli per l'intera giornata di lavoro.

Inoltre, non è necessario che la costrizione si realizzi con mezzi fisici, ma anche psicologici, tali da privare la vittima della capacità di decidere autonomamente ed in maniera indipendente se restare

Procedibilità: primo comma: a querela della persona offesa salvo che il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità (art. 336 c.p.p.); secondo – quinto comma: d'ufficio. Pena: reclusione da 6 mesi a 8 anni, da 1 anno a 10 anni nel caso sia commesso nei confronti dell'ascendente, del discendente, del coniuge o se commesso da pubblico ufficiale con abuso dei propri poteri.

4.2 Violenza Sessuale (art. 609 bis c.p. + circostanze aggravanti 609 ter c.p.)

Condotta punita: il reato di violenza sessuale, previsto dall'articolo 609-bis, punisce la condotta di colui che, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali e quella di colui che induce un altro soggetto a compiere o subire atti sessuali abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della vittima al momento del fatto o traendola in inganno per essersi il colpevole sostituito ad altra persona. Tale disposizione è stata inserita nel codice penale al fine di tutelare la libertà sessuale non più come attinente alla moralità pubblica e al buon costume, bensì alla persona umana ed alla sua libertà personale.

L'attuale formulazione dell'articolo 609-bis è il frutto di molteplici modifiche che si sono succedute nel corso degli anni e che hanno reso la disciplina della violenza sessuale sempre più rigida.

L'ultima riforma, in ordine di tempo, è quella apportata dal codice rosso, di cui alla legge n. 69/2019, che non si è limitata a modificare l'articolo del codice penale che punisce la violenza sessuale, ma ha introdotto molteplici strumenti per assicurare maggiori tutele alle donne e ai minori, vittime di violenza domestica e di genere.

Le condotte prese in considerazione sono essenzialmente due: - da un lato la violenza sessuale per costrizione, realizzata per mezzo di violenza, minaccia o abuso di autorità; - dall'altra lato la violenza per induzione, attuata mediante abuso delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa o mediante inganno, per essersi il colpevole sostituito ad altra persona. L'elemento soggettivo previsto per il reato di violenza sessuale è il dolo generico, in quanto è del tutto indifferente la finalità che spinge il colpevole a porre in essere il comportamento illecito.

Ciò che è necessario accertare è la volontà di costringere il soggetto passivo all'atto sessuale attraverso violenza o minaccia o, nel caso di abuso di autorità, la coscienza di porre in essere la condotta abusando della propria posizione. (L'abuso di autorità può verificarsi anche in ambito lavorativo, laddove la vittima accetti abusi sessuali da parte del proprio superiore gerarchico per paura o minaccia di ripercussioni sul proprio posto di lavoro). Nel concetto di atti sessuali deve ricomprendersi ogni atto comunque coinvolgente la corporeità della persona offesa, e posto in essere con la coscienza e volontà di compiere un atto invasivo della sfera sessuale di una persona non consenziente. Anche un bacio o un abbraccio sono idonei a compromettere la libertà sessuale dell'individuo, qualora, in considerazione della condotta complessiva, del contesto in cui l'azione si è svolta, dei rapporti intercorrenti tra le persone coinvolte, emerga una indebita compromissione della sessualità del soggetto passivo.

Per violenza deve intendersi l'esercizio di forza fisica per contrastare la resistenza della vittima; per minaccia l'espreso avvertimento che in caso di opposizione alla violenza verrà arrecato un danno alla vittima o ad altre persone o cose; per abuso di autorità il coartare la volontà del soggetto utilizzando la propria posizione di superiorità o preminenza. L'abuso di autorità può avvenire anche in ambito lavorativo, ad esempio nel caso in cui la vittima, per paura o minaccia di ripercussioni sul proprio posto di lavoro, accetti gli abusi sessuali da parte del proprio superiore gerarchico.

L'induzione a compiere o subire atti sessuali è punita in caso di abuso delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della vittima o se la vittima è stata tratta in inganno per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.

L'articolo 609-ter c.p. prevede delle circostanze aggravanti, al ricorrere delle quali la pena prevista in generale per la violenza sessuale è aumentata.

Procedibilità: a querela di parte irrevocabile, che può essere presentata entro 12 mesi dal fatto; d'ufficio se il fatto è commesso da ascendente, genitore, anche adottivo, dal convivente del genitore, da pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio.

Pena: reclusione da sei a dodici anni. La pena è aggravata se il reato è commesso: dall'ascendente, dal genitore, anche adottivo o dal tutore; con l'uso delle armi o di sostanze alcoliche, narcotiche, stupefacenti; da persona che simuli la qualità di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio; da persona travisata o che simuli la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio; su persona sottoposta a limitazioni della libertà personale; nei confronti di un minore; nei confronti di donna in stato di gravidanza; nei confronti del coniuge, anche separato o divorziato, o di persona a cui il colpevole è o è stato legato da relazione affettiva, anche senza convivenza; se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolare l'attività; se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave.

4.3 Minaccia (art. 612 c.p.)

Il reato di minaccia si verifica quando una persona fa intendere in modo chiaro e diretto che intende causare un danno ingiusto e notevole, quali la lesione o la messa in pericolo di un interesse giuridicamente rilevante del soggetto passivo; l'ingiustizia è da riferirsi ai danni contro legge, oggettivamente illeciti. Attraverso la minaccia, si limita la libertà morale e la tranquillità psichica di una persona. Per essere idonea a realizzare un effetto intimidatorio, la minaccia posta in essere dall'agente deve, essere seria, ossia ragionevolmente verosimile per la vittima. Ciò significa, quindi, che la minaccia assurda o fantasiosa può essere idonea ad integrare il delitto in esame soltanto qualora sia rivolta ad una persona che, a causa del basso livello intellettuale o culturale, possa concretamente subirne degli effetti intimidatori.

Da una parte, il soggetto che minaccia deve far temere un danno determinato ed ingiusto, dall'altra, chi la subisce deve sentire il timore dell'avverarsi di un pericolo. Far realizzare un proprio diritto non integra il reato di minaccia, a meno che non vi sia uno sbilanciamento tra quanto minacciato e la situazione concreta.

Procedibilità: a querela di parte (art. 336 c.p.p.) d'ufficio, nelle ipotesi del terzo comma ovvero se la minaccia è grave e ricorrono le circostanze aggravanti ad effetto speciale diverse dalla recidiva, ovvero se la persona offesa è incapace, per età o per infermità (art. 50 c.p.p.). Pena: multa fino a 1032 euro, quando la minaccia è grave (ai sensi dell'art. 339c.p.) la reclusione fino ad un anno.

4.4 Atti persecutori (cd. Stalking art. 612 bis c.p.)

Lo stalking è un reato che consiste nell'attuazione di condotte persecutorie (seguire, monitorare, contattare in modo indesiderato e persistente) ripetute che incidono sulle abitudini di vita della vittima o generano un grave stato di ansia o di paura. Non esistono forme specifiche di stalking, che può realizzarsi con aggressioni fisiche, psicologiche, molestie, ma è necessario che il comportamento sia ripetuto nel tempo e che generi nella vittima una situazione di sofferenza e di paura o la porti a cambiare i propri comportamenti, gli orari, le persone che frequenta, anche fino all'isolamento. La norma protegge, in primo luogo, la libertà morale, ma protegge anche l'incolumità individuale e la salute, nonché secondo diverse tesi, la tranquillità psichica e la riservatezza dell'individuo, posto che ai fini della configurazione del reato "è sufficiente che gli atti ritenuti persecutori abbiano un effetto destabilizzante della serenità, dell'equilibrio psicologico della vittima". Comunemente avviene tra soggetti che sono o sono stati legati da legami sentimentali, ma può realizzarsi anche in altri ambienti, quale quello lavorativo: realizzare una condotta particolarmente odiosa in uno spazio e tempo condiviso che determina nella vittima la decisione di licenziarsi, ad esempio.

Procedibilità: a querela di parte; d'ufficio se il fatto è commesso contro un minorenne, persona con disabilità o quando è realizzato attraverso reato procedibile d'ufficio. ***n.b. la querela può essere presentata entro 6 mesi e la remissione può avvenire soltanto nell'ambito del processo.***

Pena: reclusione da 1 a 6 anni e 6 mesi; la pena p aumentata se il fatto è commesso dal coniuge (anche separato o divorziato), da persona che è o è stata legata da relazione affettiva o attraverso strumenti informativi e telematici.

4.5 Percosse (art. 581 c.p.)

Il reato si configura quando chiunque percuote taluno, se dal fatto non deriva una malattia nel corpo o nella mente. La differenza tra percossa e lesione è che la percossa non determina alterazione dello stato psico-fisico del soggetto, al contrario di quanto avviene nel caso delle lesioni, ma al destinatario si procura la sensazione del dolore attraverso violenza fisica. Le percosse, a differenza delle lesioni, non cagionano una malattia, da intendersi non soltanto dal punto di vista anatomico (es. una ferita), ma comprendendo anche la riduzione apprezzabile di funzionalità dell'organismo. In altre parole, le percosse consistono in una violenza che genera soltanto una sensazione fisica di dolore, senza postumi di alcun genere. Quindi, a seconda che l'aggressione abbia cagionato una malattia o una semplice sensazione di dolore, potrà essere qualificata come lesione o percossa. Condotte punite: vengono considerate percosse le azioni violente che producono soltanto sensazioni fisiche di dolore, ma non provocano alterazioni, sia pure lievissime, all'integrità fisica della persona (es: schiaffi che non provocano ecchimosi o lividi). Quando invece i comportamenti sopra indicati cagionano una malattia nel corpo o nella mente si verifica la più grave ipotesi delittuosa di lesione personale prevista e punita dall'art. 582 c.p.

Procedibilità: a querela di parte; d'ufficio quando in danno di persone esercenti la professione sanitaria. Pena: reclusione fino a 6 mesi o multa fino a 309 euro.

4.6. Lesione personale (art. 582 c.p.)

Elemento oggettivo del reato è la lesione personale, inflitta ad uno o più soggetti, dalla quale deriva una malattia del corpo e della mente: la lesione non deve essere necessariamente violenta, essendo questa causabile da azione morale, omissione o contagio. L'unico evento del reato è la malattia causata. La disposizione in esame trova la propria ragione nell'esigenza di tutelare l'incolumità individuale, che qui viene pregiudicata effettivamente, non solo messa in pericolo come nel caso delle percosse. Dal punto di vista soggettivo, non è richiesta la volontà di causare un particolare tipo di lesione, essendo sufficiente la volontà e consapevolezza di cagionare una violenta manomissione dell'altrui persona. Condotte punite: qualsiasi condotta che cagiona ad un altro soggetto una malattia del corpo (fratture ossee, contusioni ecchimosi, etc.-) e della mente (shock, alterazioni psichiche temporanee, nevrosi traumatiche) viene punita con una pena variabile a seconda della gravità delle lesioni provocate. A seguito della riforma del 2022 (cd. riforma Cartabia D.Lgs. n. 150 del 10.10.2022) sono cambiate alcune regole rispetto alla procedibilità per il reato (vd sotto), distinguendo a seconda della lesione provocata alla vittima (inferiore o superiore a 40 giorni di prognosi, 20 se si tratta di minorenni o persona incapace) o dei mezzi usati per realizzare dette lesioni (uso di armi).

Procedibilità: a querela di parte, nelle ipotesi non aggravate; d'ufficio nelle ipotesi aggravate (lesione guaribile in 40 giorni, 20 in caso di persona minorenni o incapace, o con uso di armi. Pena: reclusione da 6 mesi a 3 anni.

4.7 Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

Accanto alla fattispecie dolosa di lesioni personali, l'art. 590 c.p. sanziona la corrispondente ipotesi colposa. Cambia quindi la volontà o meno del soggetto agente di realizzare la lesione.

Le lesioni personali colpose si verificano quando qualcuno inavvertitamente danneggia il corpo o la salute di un'altra persona a causa di negligenza o imprudenza. In sostanza, il termine "colpose" si riferisce al fatto che l'azione che ha causato le lesioni non era intenzionale, ma è avvenuta a causa di una mancanza di attenzione o precauzione da parte di chi ha commesso l'atto.

Esempi tipici di lesioni colpose sono quelle che possono derivare dal comportamento di un animale oppure quelle che si verificano nello svolgimento di attività sportive.

Nel caso delle attività sportive, però sono scriminate, cioè giustificate, tutte quelle lesioni che rientrano nel limite del c.d. rischio consentito o a contatto istituzionalizzato perché sono le regole del gioco a prevedere e tollerare entro certi limiti il contatto (per esempio il pugilato o il calcio).

Procedibilità: a querela della persona offesa, salvo le eccezioni previste dall'ultimo comma. Pena: reclusione fino a 3 mesi o multa fino a 309 euro, se la lesione è grave reclusione da 1 a 6 mesi o multa da 123 a 619 euro, se è gravissima da 3 mesi a 2 anni o multa da 309 a 1239 euro.

4.8 Violenza privata (art. 610 c.p.)

Il reato si configura ogni volta che qualcuno, con violenza o minaccia o con pressione psicologica, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualcosa. La norma tutela anche la libertà psicologica dell'individuo, a fronte di una minaccia intimidatoria. Si realizza pertanto violenza privata quando la volontà della vittima è limitata o condizionata dal comportamento violento o intimidatorio dell'agente. Condotta punita: la norma punisce chiunque col proprio comportamento violento o intimidatorio eserciti una coartazione, diretta o indiretta, sulla libertà di volere o di agire del soggetto passivo. Per minaccia va invece intesa la prospettazione di un male ingiusto e notevole, proveniente dal soggetto minacciante. Anche per questo reato, la tutela è rivolta alla libertà morale, quindi la violenza o la minaccia devono limitare o far perdere alla vittima la capacità di autodeterminazione tanto da costringere il soggetto passivo a fare, tollerare od omettere qualcosa. In particolare in ambito lavorativo si può configurare detta ipotesi delittuosa nelle condotte c.d. di mobbing, per esempio il datore di lavoro che obbliga i dipendenti al momento dell'assunzione a sottoscrivere una lettera di dimissioni per ragioni personali senza l'indicazione della data di sottoscrizione e decorrenza con la minaccia di non procedere all'assunzione in caso di rifiuto.

Procedibilità: a querela della persona offesa (art. 336 c.p.p.); d'ufficio (art. 50 c.p.p.) se il fatto è commesso nei confronti di una persona incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre la circostanza di cui al secondo comma. Pena: reclusione fino a 4 anni, pena aumentata se concorrono le condizioni di cui al 339 c.p.

4.9 Diffamazione (art. 595 c.p.)

La diffamazione è un reato che si verifica quando qualcuno diffonde informazioni false o dannose su un'altra persona, danneggiandone la reputazione.

La diffamazione può avvenire attraverso vari mezzi, come dichiarazioni scritte, orali, o anche attraverso pubblicazioni online. Perché un'azione sia considerata diffamatoria, le informazioni divulgate devono essere false e dannose per la reputazione della persona coinvolta. La vittima non deve essere espressamente menzionata, ma deve poter essere individuabile, anche per esclusione, tra un gruppo, in maniera non equivoca. Perché il reato si realizzi, la diffamazione deve avvenire in assenza dell'offeso, deve ledere la sua reputazione e deve essere comunicata a più persone. Uno dei casi di diffamazione che oggi si verifica con maggiore frequenza è quello di diffamazione a mezzo internet, soprattutto sulle piattaforme social alle quali accediamo tutti quotidianamente, che rientrano nel caso aggravato previsto dal co. 3 dell'art. 595 c.p. ("o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità")

Procedibilità: a querela di parte. Pena: reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1.032. Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a euro 2.065. Se è effettuata a mezzo stampa, reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516.

4.10 Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (cd. Revenge Porn art. 612 ter c.p.)

La diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti è un reato che si verifica quando qualcuno diffonde o condivide in modo non autorizzato immagini o video intimi di un'altra persona senza il suo consenso. Questo comportamento è anche noto come "revenge porn". È punito anche chi, ricevute le immagini, le diffonda a sua volta per creare danno alla vittima. Il bene tutelato dal legislatore è la libertà morale atteso che condotte di questo tipo offendono non solo il decoro della persona, ma ne violano la dignità. Il "revenge porn" può essere commesso da chiunque e sono punite cinque modalità alternative di realizzazione del delitto: l'invio, la consegna, la cessione, la pubblicazione e la diffusione di immagini a contenuto sessualmente esplicito. Sono previste particolari aggravanti se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è, o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa o se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici (ad es. su chat whatsapp), oppure se i fatti sono commessi a danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza.

Procedibilità: a querela, con termine di proposizione di 6 mesi, remissione solo processuale; d'ufficio se il fatto è commesso in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza e quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio. Pena: reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000. La pena è aumentata se i fatti sono commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti sono commessi in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza.

APPENDICE DIRITTO PENALE E PROCEDURA PENALE

Si precisa che la presente appendice non ha l'obiettivo di essere esaustiva ma ha esclusivamente la finalità di rendere maggiormente fruibili, anche a persone che non sono operatori del diritto, alcuni termini e concetti giuridici oltre che talune fattispecie penali che di seguito saranno analizzate.

Nozioni generali di diritto penale e procedura penale.

Una conoscenza delle nozioni alla base delle norme per una chiara lettura della tutela apprestata e delle condotte vietate.

Diritto Penale.

Il diritto penale è una parte del sistema di diritto che definisce quali comportamenti sono considerati contro la legge e sono così gravi da essere perseguiti dallo Stato, stabilisce le regole e le conseguenze per chi li commette. Gli atti e comportamenti vietati dal diritto penale si definiscono "reati": oltre alla descrizione della condotta, gli articoli del codice penale stabiliscono la pena, quindi la punizione, per chi li realizza. Perché alla persona accusata di aver commesso un reato venga comminata una pena, è necessario che un giudice dello Stato lo riconosca colpevole, all'esito di un processo: una serie di atti posti in essere dal momento in cui la pubblica accusa (il pubblico ministero o PM) avvia l'azione penale, fino al momento in cui la sentenza diventa definitiva o irrevocabile, volti a determinare se il soggetto accusato abbia posto in essere il reato, se sia punibile ed in che modo. Tutti gli atti che precedono l'azione penale da parte del PM (es. indagini), rientrano nel più ampio concetto di procedimento penale. Il PM esercita l'azione penale quando viene a conoscenza di una notizia di reato. In Italia, l'azione penale è obbligatoria: quando si ha notizia di un reato, si deve procedere, non è possibile per il PM decidere di non procedere a perseguire un reato.

Lo Stato, però, non interviene ogni volta che ha notizia di un reato commesso, perché, a seconda della gravità del reato, la legge stabilisce se sia necessario che la vittima chieda espressamente di punire il colpevole, o si possa procedere anche senza questa richiesta (per i comportamenti ritenuti più gravi).

Questo concetto è la procedibilità: nel caso di omicidio, è sufficiente che la polizia venga a conoscenza del fatto per avviare l'azione penale e cercare il colpevole, per il furto, è necessario che la vittima denunci il fatto e chieda espressamente di perseguire il colpevole. Nel primo caso, si parla di reato procedibile d'ufficio, nel secondo caso di reato procedibile a querela di parte. Qui, la persona, oltre a rappresentare il fatto alla polizia (denuncia), deve richiedere il perseguimento del colpevole, attraverso quella che si chiama denuncia querela.

Altro concetto è quello dell'esposto, cioè un atto attraverso il quale chiunque può segnalare un fatto all'Autorità Giudiziaria, chiedendo alla stessa di valutare la sussistenza di profili di illiceità. Quando è in atto un processo penale per il perseguimento di un reato, può capitare che il giudice disponga delle condizioni temporanee per garantire il buon esito del processo, le misure cautelari.

Sono limitazioni della libertà personale (es. divieto di dimora, obbligo di firma, fino al trattenimento in carcere) o della sfera giuridica (es. sequestro di beni) della persona sottoposta al processo che hanno carattere transitorio e possono essere disposte solo in caso di particolare gravità del reato, o della pena, in presenza di gravi indizi di colpevolezza, o di esigenze cautelari, che si sostanziano in rischio di fuga, quando deve evitarsi che il colpevole ripeta il reato, o se si rischia che faccia sparire delle prove.

Alla fine del processo penale, se l'indagato è ritenuto colpevole, il giudice stabilirà una pena, che dipende dalla gravità del reato e delle condizioni di realizzazione. Vi sono pene economiche (multa per i reati o ammenda per le contravvenzioni, cioè le condotte ritenute meno gravi dal sistema penale) e quelle di limitazione della libertà personale (reclusione per i reati, arresto per le contravvenzioni, fino all'ergastolo). _____

Nota editoriale

L'adattamento, totale o parziale, della presente Pocket Guide è avvenuta attraverso la consultazione e lo studio dei seguenti testi /banche dati: MARINUCCI M. – DOLCINI E., Manuale di diritto penale. Parte generale, IX ed., Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2020 – GAROFOLI R., Manuale di diritto penale. Parte generale., col. I manuali superiori, Neldiritto editore, Molfetta, 2018-2019 – GAROFOLI R., Compendio di diritto penale. Parte speciale., col. I compendi superiori, Neldiritto Editore, Molfetta, 2020-2021 - TONINI P. –CONTI C., Manuale di procedura penale, XXII ed., Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2022. Banche dati: Gazzetta Ufficiale - Corte costituzionale - Prima pagina - Portale europeo della giustizia elettronica - Giurisprudenza UE (europa.eu) – Lista completa - Ufficio Trattati (coe.int)- Giuffrè - DeJure - Normattiva

NB. per redigere queste brevi note sono stati consultati il codice penale commentato di Wolters Cluver ed il Compendio di diritto penale Parte Speciale di Roberto Garofoli Nel Diritto Editore.

SOSTIENI I NOSTRI PROGETTI IN ITALIA E NEL MONDO!

Grazie al tuo contributo, ogni giorno possiamo garantire educazione, protezione e salute ai bambini più vulnerabili, anche in contesti di conflitto ed emergenza.



[Scopri tutti i modi per donare](#)



Save the Children

Noi di Save the Children vogliamo
che ogni bambina e ogni bambino
abbiano un futuro.

Lavoriamo ogni giorno con passione,
determinazione e professionalità
in Italia e nel resto del mondo per dare
alle bambine e ai bambini l'opportunità
di nascere e crescere sani, ricevere
un'educazione ed essere protetti.

Quando scoppia un'emergenza,
siamo tra i primi ad arrivare
e fra gli ultimi ad andare via.

Collaboriamo con realtà territoriali
e partner per creare una rete che ci aiuti
a soddisfare i bisogni delle e dei minori,
garantire i loro diritti e ad ascoltare
la loro voce.

Miglioriamo concretamente la vita
di milioni di bambine e di bambini,
compresi quelli più difficili da raggiungere.

Save the Children, da oltre 100 anni,
è la più importante organizzazione
internazionale indipendente che lotta
per salvare le bambine e i bambini
a rischio e garantire loro un futuro.



Save the Children

Save the Children Italia - ETS
P.zza di San Francesco di Paola 9
00184 - Roma
tel +39 06 480 70 01
fax +39 06 480 70 039
info.italia@savethechildren.org

www.savethechildren.it